

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 66

**NORME PER LA PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE
SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'**

Brescia 6 giugno 2017

Lisetta Silini

Cosa contiene cap 1-4

- **Capo I Principi generali**
 - Art. 1 Principi e finalità
 - Art. 2 Ambito di applicazione
- **Capo II Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica**
 - Art. 3 Prestazioni e competenze
 - Art. 4 Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica
- **Capo III Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica**
 - Art. 5 Commissioni mediche
- **Capo IV Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione**
 - Art. 6 Progetto individuale
 - Art. 7 Piano educativo individualizzato
 - Art. 8 Piano per l'inclusione
 - Art. 9 Gruppi per l'inclusione scolastica
 - Art. 10 Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico
 - Art. 11 Sezioni per il sostegno didattico

Cosa contiene cap. 5-6

- **Capo V Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria**
 - Art. 12 Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
- **Capo VI Ulteriori disposizioni**
 - Art. 13 Formazione in servizio del personale della scuola
 - Art. 14 Continuità del progetto educativo e didattico
 - Art. 15 Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica
 - Art. 16 Istruzione domiciliare
 - Art. 17 Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano
 - Art. 18 Abrogazioni e coordinamenti
 - Art. 19 Decorrenze e norme transitorie
 - Art. 20 Copertura finanziaria

Capo I

Principi generali

Art. 1 Principi e finalità

L'**inclusione scolastica**: riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;

promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

Art. 2 Ambito di applicazione


Le disposizioni di cui al presente decreto **si applicano esclusivamente** alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado **con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104**

L'**inclusione scolastica** e' attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto.

Capo II

Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Art. 3 Prestazioni e competenze



Art. 4 Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

La valutazione della qualità entra a far parte del procedimento di valutazione delle scuole. Se ne tiene conto anche nella stesura del PAI (art. 8). L'INVALSI definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica.

Capo III

Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

□ Art. 5 Commissioni mediche

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 :

- Presenza medico INPS in commissione medica
- Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità è redatto un **profilo di funzionamento** secondo i criteri del modello bio-psico-sociale (ICF) adottata da OMS che **ricomprende** la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale
- È il **documento propedeutico** e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI; **definisce** anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;
- **È redatto con la collaborazione** dei genitori , nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata
- Con decreto del Ministro della salute, di concerto con (...) da adottare **entro 180 giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **sono definite le Linee guida** contenenti: a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS; b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS.

Capo IV

Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione art. 6 - 7 - 8

- **Art. 6 Progetto individuale** Il **Progetto individuale** di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è **redatto** dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità
- **Art. 7 Piano educativo individualizzato** : Il **PEI è elaborato e approvato** dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno, nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. **Individua** strumenti, strategie e modalità per realizzare (...) **Esplicita** modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata. **Definisce** strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola lavoro. **Indica** le modalità di coordinamento degli interventi previsti e la loro interazione con il Progetto Individuale.
- **Art. 8 Piano per l'inclusione** **definisce** le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto, nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica

Capo IV

Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione art.9

Gruppi per l'inclusione scolastica

- **GLIR Gruppo di lavoro interistituzionale regionale:** consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma, supporto ai GIT e alle reti di scuole per i piani di formazione
- **GIT Gruppi per l'inclusione territoriale** (1 DirigenteTecn., 3 DS, 3 docenti, con nomina USR) **esamina** le richieste di risorse e **formula una proposta** a USR (come l'attuale GLHP) **per compiti di consultazione e programmazione** è integrato da rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità, Enti locali, Aziende sanitarie (come l'attuale GLIP) Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT sono definite dal Ministero dell'istruzione....
- **GLI** presso ogni Istituzione scolastica con il **compito** di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI
- **SCUOLE POLO** Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca **indica modalità di riconoscimento di «scuole polo»** che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione.

Capo IV

Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione 10 -11

□ **Art. 10 Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico**

- **il dirigente scolastico**, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno
- **il GIT**, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, (...)verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR;
- **l'USR** assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

□ **Art. 11 Sezioni per il sostegno didattico**

- 1. Nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico.

Capo V

Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- ▣ Art. 12 Corso di specializzazione per le attività' di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
- ▣ Art. 13 Formazione in servizio del personale della scuola
- ▣ Art. 14 Continuità del progetto educativo e didattico
- ▣ Art. 15 Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica
- ▣ Art. 16 Istruzione domiciliare
- ▣ Art. 17 Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano
- ▣ Art. 18 Abrogazioni e coordinamenti
- ▣ Art. 19 Decorrenze e norme transitorie
- ▣ Art. 20 Copertura finanziaria

Capo VI

Ulteriori disposizioni

- Art. 13 Formazione in servizio del personale della scuola
- **Art. 14 Continuità del progetto educativo e didattico**
 - La continuità' educativa e didattica è **garantita** dal personale della scuola, dal PAI e dal PEI.
 - 2. il **DS propone** ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purchè in possesso della specializzazione. Al fine di agevolare la continuità **ai docenti con contratto a tempo determinato** per i posti di sostegno didattico **possono essere proposti**, non prima dell'avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, **Le modalità attuative** del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione
- Art. 15 Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica
- Art. 16 Istruzione domiciliare
- Art. 17 Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano
- Art. 18 Abrogazioni e coordinamenti

Capo VI Ulteriori disposizioni

Art. 19 Decorrenze e norme transitorie

dal 1° gennaio 2019 entra in vigore

- ▣ il **Profilo di funzionamento** che sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.
- ▣ **Commissioni mediche** come disciplinate dal presente decreto
- ▣ il **Profilo di funzionamento** e' redatto dall'unita' di valutazione multidisciplinare disciplinata dall'articolo 5, comma 3, del presente decreto. 3.
- ▣ istituzione del **GIT**

dal 1° settembre 2017 entra in vigore

- ▣ istituzione del **GLIR**
- ▣ istituzione del **GLI**

▣ Art. 20 Copertura finanziaria